



COMUNE DI CASTROLIBERO

Provincia di Cosenza

Ordinanza n. 1032/21

IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992n° 225; Premesso che, in questo momento particolare di emergenza di sanità pubblica di rilevanza nazionale e internazionale dovuta alla diffusione del virus Covid-19, tutte le strutture di pubblica sicurezza e di vigilanza, unitamente a quelle della protezione civile, sono impegnate nelle attività finalizzate al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica in corso;

Che, conseguentemente, l'innescò di incendi, che si verificano in ogni stagione estiva, comporterebbe un ulteriore aggravio di attività per le autorità preposte, difficilmente sostenibile;

Rilevato che, il ricorrente abbandono e l'incuria da parte di privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro abitato, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, diventano la principale causa di incendio, che, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta un pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica e privata;

Ravvisata l'opportunità di predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi ed evitare o, comunque, attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

Ritenuto dover subordinare la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, alle seguenti condizioni:

- l'attività di combustione è consentita nel periodo che va dal mese di novembre al mese di aprile di ogni anno, durante le ore antimeridiane, entro e non oltre le ore 8:00;
- la combustione è consentita in piccoli cumuli, occupanti ciascuno un'area non superiore a mq 1 (uno);

Ritenuta, quindi, la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo;

Vista la Legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Vista la Legge regionale n. 51 "Norme di attuazione della Legge n. 353 del 21/11/2000 – Legge Quadro in materia di incendi boschivi;

Visto il D. Lg.vo n. 267/2000 e ss.mm. in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D. Lg.vo n.139 dell'8/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto il D. Lg.vo 03/04/2006 n.152 Norme in materia ambientale e ss.mm.;

Visti gli art.449, 650 e 652 del codice penale;

ORDINA

- 1) I proprietari e/o possessori a qualsiasi titolo, di aree libere, all'interno e/o all'esterno del centro abitato, di terreni boschivi, agricoli e non, di provvedere entro il 15 giugno 2021, al diserbo e/o pulizia dell'area posseduta da qualsiasi materiale o rifiuto infiammabile e, comunque, alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità;
- 2) I proprietari e/o possessori di cui sopra sono, altresì, tenuti, entro lo stesso termine del 15 giugno 2021, a realizzare lungo i confini con strade, sentieri ed edifici, adeguate piste tagliafuoco di larghezza non inferiore a mt 10,00;
- 3) I detentori di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi per uso domestico ed i proprietari/detentori di fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo,



hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio ed ai ricoveri stallatici per un raggio non inferiore a mt.10,00;

- 4) Gli interventi di pulizia sopra indicati dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 giugno 2021, con avvertenza che in caso di inosservanza questo comune applicherà la sanzione amministrativa di seguito indicata, con riserva di procedere, senza la necessità di ulteriori atti, all'esecuzione d'ufficio in danno dei trasgressori.

SANZIONI

Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lg.vo n. 267 del 18.08 .2000, così come integrato dal D.L. n. 50 del 31.03.2003 convertito con legge n. 116 del 20.05.2003, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà per il trasgressore una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, fatta salva ed impregiudicata l'azione penale ai sensi degli artt. 449 e 650 del codice penale, ed all'addebito delle spese sostenute dalla Ditta individuata dall'Ente per l'esecuzione dei lavori di pulizia, laddove i proprietari/conduuttori/detentori risultassero inadempienti, nella misura, meramente indicativa, di seguito indicata:

1. Tariffa oraria di € 50,00 IVA esclusa per lotti facilmente accessibili a macchina operatrice dotata di sfalciatore;
2. Tariffa oraria di € 80,00 IVA esclusa per la pulizia di terreni impervi.

RICORDA

- Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- Che chiunque avvisi un incendio è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
 - **Comando Vigili del Fuoco** - tel. 115- 0984/ 895211
 - **Servizio Protezione Civile di Castrolibero (C.O.C.)** - tel. 0984/1904480
 - **Stazione Carabinieri di Castrolibero** - tel. 112 - 0984/852394
 - **Corpo di Polizia Municipale di Castrolibero** - tel. 0984/1904486

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

1. Pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune;
2. Inserita nel sito internet del Comune;
3. Affissa nei luoghi più frequentati del territorio comunale;
4. Notificata al Comandante della Polizia Municipale e della Stazione Carabinieri di Castrolibero, affinché vigilino sull'esecuzione della stessa e accertino eventuali trasgressioni/inadempimenti;

Castrolibero 24 maggio 2021



Il Sindaco
Giovanni Greco